

CONVENZIONE

TRA COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME E TRIBUNALE DI NAPOLI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N° 67 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

• Premesso che:

- o la Legge 28 aprile 2014 n° 67, pubblicata sulla G. U. n° 100 in data 2 Maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 Maggio 2014, ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
- o il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione, nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550, comma 2, del c.p.p., di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
- o a norma dell'art. 464 quater del c.p.p. il Giudice, su istanza dell'imputato, richiede all'UEPE di predisporre con l'imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova;
- o tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie con l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto richiede lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis, comma 3, c.p.);
- o l'art. 2, comma 1, del DM 26 Marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274 del 2000 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- o il Ministro della Giustizia con provvedimento del 16 Luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- o il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall'art. 8 della Legge n° 67 del 2014, adottato in data 10 Giugno 2015, e pubblicato nella G. U. in data 2 Luglio 2015, conferma all'art. 2 che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il



Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1.

o il suddetto Regolamento all'art. 2, comma 2, prevede altresì che la prestazione del lavoro di pubblica utility durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

o sono state indicate con atto del _____ le linee guida con le quali viene definito l'iter per l'attivazione dell'Istituto della Messa alla prova e disciplinati in dettaglio le modalità di accesso, i criteri per la proposta del programma di trattamento, le modalità di svolgimento e le modalità di verifica dell'andamento del progetto.

SI STIPULA

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dr. Ettore Ferrara, Presidente del Tribunale Ordinario di Napoli, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") ed il Comune di Casamicciola Terme nella persona del Sindaco pro tempore Ing. Giovan Battista Castagna.

Art. 1

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

L'Ente consente che gli imputati, esclusivamente residenti in uno dei Comuni dell'Isola d'Ischia, ammessi con provvedimento del Giudice ex articolo 464 quater del c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utility, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente consente che n° 10 ammessi al lavoro di pubblica utility ai sensi della Legge n° 67/2014 prestino presso le proprie sedi o strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto prestazioni presso le seguenti aree o settori di attività dell'Ente specificando le correlate mansioni:

1. prestazioni di lavoro per manutenzione e pulizia del patrimonio immobiliare e del verde pubblico di proprietà comunale;
2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile;
3. prestazioni di lavoro attinenti la specifica professionalità degli imputati;



A richiesta dell'interessato, l'Ente si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilita ad accogliere il soggetto rilasciando apposita attestazione all'interessato, che ne informers l'UEPE.

Ai fini della definizione del Programma di Trattamento, l'Ente definisce un apposito "accordo individuale" sottoscritto dal soggetto imputato e dal referente dell'ente/associazione nel quale si esplicita:

- Il nominativo del responsabile dell'Ente o del soggetto da lui incaricato;
- la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti;
- l'articolazione dell'orario giornaliero e settimanale;
- gli obblighi del lavoratore.

Tale accordo e consegnato all'interessato in tempo utile per l'elaborazione del programma di trattamento presso l'UEPE.

ART. 2

SOGGETTI INCARICATI DI COORDINARE LE PRESTAZIONI


I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell'imputato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale prestazioni di lavoro per manutenzione e pulizia del patrimonio immobiliare e del verde pubblico di proprieta comunale;
- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per le prestazioni di lavoro per finalita di protezione civile.
- Il Responsabile dello specifico settore comunale per le prestazioni di lavoro attinenti la specifica professionalita degli imputati;

I suddetti potranno delegare i responsabili dei Servizi appartenenti ai settori indicati in precedenza, per le attivita da svolgere presso le rispettive strutture dell'Ente, con specifico incarico di coordinare l'attivita del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall'imputato, da trasmettersi all'UEPE competente.

I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall'Ente nell'atto denominato "Accordo individuale".

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all'UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.



ART. 3
MODALITA DEL TRATTAMENTO

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrita fisica e morale dell'imputato, curando altresì che l'attivita prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attivita potra svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignita della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.

L'imputato impegnato in attivita che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Ente, che provvedera a riscontrarne la conformita a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 4
DIVIETO DI RETRIBUZIONE - ASSICURAZIONI SOCIALI

È fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attivita da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilita civile verso i terzi.

ART. 5
VERIFICHE E RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO

La presenza è documentata, a cura del responsabile incaricato per l'Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell'orario di lavoro nella messa alla prova.

L'accertamento della regolarita della prestazione è effettuato dall'UEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.

L'Ente si rende disponibile a fornire al funzionario UEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarita dello svolgimento del lavoro di pubblica utilita consentendo l'accesso e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attivita, l'Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformita a quanto previsto dall'art 3, comma 6, del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalita di recupero del tempo non lavorato.

In ogni caso, per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell'art. 168 quater del c.p., l'Ente ha l'onere di informare l'UEPE sulle eventuali violazioni degli



obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utility o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Nel caso di temporanea impossibilità dell'Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, l'Ente ne darà notizia, anche vie brevi, al funzionario dell'UEPE. L'orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d'intesa tra lavoratore ed Ente

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all'UEPE con i documenti sull'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall'imputato.

ART. 6 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

ART. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati pubblicato sul sito web.

Napoli, 19.02.2016

Per il Tribunale

Per il Comune di Casamicciola Terme

Il Presidente
Dott. Ettore Ferrara

Il Sindaco
dott. Giovan Battista Castagna

